

**RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 18 APRILE 2024**



6. Nomina del Collegio Sindacale:

- 6.1. Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;**
- 6.2. Determinazione del compenso.**

Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione
il giorno 18 aprile 2024

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

6. Nomina del Collegio Sindacale:

6.1. Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;

6.2. Determinazione del compenso.

Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadere per compiuto termine il mandato conferito al Collegio Sindacale; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie.

In proposito si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Collegio Sindacale

A norma dell'articolo 27 dello statuto sociale "L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, da accertarsi ai sensi delle medesime previsioni".

I Sindaci devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti, anche inerenti al limite al cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Inoltre, si ricorda al riguardo che Banca Mediolanum aderisce al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice**” o anche il “**Codice di Corporate Governance**”).

Si segnala altresì che, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**Decreto 169/2020**”) e dalle “*Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*” del CNDCEC (ed. del 21 dicembre 2023) in materia di composizione degli organi collegiali e al fine di fornire agli azionisti un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione, prima della nomina del nuovo organo di controllo, il Collegio Sindacale uscente della Società ha definito – nel documento denominato “Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione qualitativa ottimale del futuro Collegio Sindacale” (la “**Composizione qualitativa del Collegio**”) approvato in data 15 febbraio 2024 e riportato in allegato alla presente relazione (Allegato 1) – le proprie valutazioni in merito alla composizione

quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle disposizioni di settore applicabili e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

Si rinvia alla Composizione quali-quantitativa del Collegio per ulteriori indicazioni in merito alla composizione e ai requisiti di idoneità dei membri del Collegio Sindacale.

Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'articolo 27.2 dello Statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio fra i generi, sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito descritta. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e uno alla carica di Sindaco supplente.

Fermi restando gli obblighi di legge in materia di professionalità e in materia di equilibrio tra generi, invitiamo i Signori azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'organo di controllo così come definite nel Decreto 169/2020.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata da Consob. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024, la Consob ha determinato nel 1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Banca.

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'articolo 27.3 dello Statuto, un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, possono essere depositate sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris, Palazzo Meucci entro le ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea@pec.mediolanum.it entro la giornata di domenica 24 marzo 2024.

Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento d'identità dei presentatori.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, come *infra* precisato;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e della loro accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (domenica 24 marzo 2024) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, potranno essere

presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data, ossia entro (e non oltre) mercoledì 27 marzo 2024 (la “**Riapertura del Termine**”); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia allo 0,5% del capitale sociale.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (ossia, entro giovedì 28 marzo 2024) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata mediante invio alla Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall’articolo 43 del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, come successivamente modificato, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione, ossia entro le ore 18.00 del 28 marzo 2024 (articolo 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti).

Si ricorda che la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è determinata avuto riguardo alle azioni registrate a loro favore nel giorno nel quale la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27.8 dello Statuto sociale, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed due Sindaci supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai Sindaci effettivi non sia conforme alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice

civile, risultano eletti Sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

* * *

Il Consiglio, d'intesa con il Collegio Sindacale e sentito il Comitato Nomine e Governance, ha infine definito, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance nonché ai fini di quanto previsto dall'art. 148, comma 3, lett. c) TUF e art. 13, lett. h, del Decreto 169/2020, i criteri per valutare la significatività dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza formale e l'indipendenza di giudizio (i "Criteri"), individuando un perimetro di rapporti rilevanti (che includono quelli intrattenuti dall'esponente e dagli stretti familiari, direttamente o indirettamente, con la Banca e ulteriori soggetti) e, per ciascuna tipologia di rapporto, soglie di significatività (al di sotto delle quali i rapporti si considerano ragionevolmente non rilevanti) e di tolleranza (oltre le quali i rapporti sono da considerare problematici) e prevedendo altresì parametri per valutazione dei rapporti che si collocano tra le predette soglie. Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Criteri adottati ai fini dell'indipendenza "formale" con particolare riferimento alle soglie di significatività per

le diverse tipologie di rapporti rilevanti.

- soglia di significatività dei rapporti di natura finanziaria: per le esposizioni dirette: Euro 200.000; per le esposizioni indirette: Euro 1.000.000;
- soglia di significatività dei rapporti commerciali, professionali o di lavoro: circostanza che dai rapporti derivi/sia derivato più del 20% del reddito complessivo così come dichiarato dal/i soggetto/i interessato/i ovvero, a seconda del caso, più del 20% del fatturato complessivo così come dichiarato in caso di rapporti intrattenuti indirettamente;
- soglia di significatività dei rapporti patrimoniali: circostanza che i rapporti siano di valore superiore al 20% del patrimonio complessivo così come dichiarato dal/i soggetto/i interessato/i o del patrimonio netto della/e impresa/e riferibile/i risultante dall'ultimo bilancio disponibile.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, Raccomandazione 7, lettera d) del Codice, è stato stabilito che la remunerazione aggiuntiva (come definita dalla medesima Raccomandazione) sia da considerare di norma significativa se, singolarmente o cumulativamente considerata, sia, nel periodo di riferimento, superiore al 150% dell'importo complessivamente percepito dall'esponente per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.

* * *

Al fine di facilitare la presentazione delle liste da parte degli Azionisti si allega alla presente Relazione un modello *standard* di “dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e di candidatura” (Allegato 2 - disponibile sul sito internet

della Banca nella Sezione “Assemblea degli azionisti”) da parte dei candidati Sindaci.

* * *

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Si ricorda infine che l’Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri dell’organo di controllo per l’intero periodo di durata del loro ufficio a norma dell’articolo 2402 c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Al riguardo Vi rammentiamo che, relativamente al Collegio Sindacale attualmente in carica, l’Assemblea della Banca del 15 aprile 2021 ha fissato il compenso lordo annuo in €100.000,00 per il Presidente e in €70.000,00 per ciascun Sindaco effettivo. Si ricorda inoltre che il Collegio Sindacale svolge altresì la funzione di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il cui compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Sul tema il Consiglio uscente, supportato dal Comitato Remunerazioni e da analisi di benchmark, rileva che gli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale si posizionano attualmente nella fascia meno consistente del mercato e, pertanto, segnala alla valutazione dell’Assemblea l’opportunità di un incremento di detti emolumenti.

* * *

Si richiede ai soci che presentano una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di (i) fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito, circa la rispondenza della lista all’orientamento espresso dal Collegio nella sopra richiamata Composizione qualitativa del Collegio, anche con riferimento ai criteri di diversità; (ii) formulare le

proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compenso per la carica), con congruo anticipo e in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati per la presentazione delle liste, affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste medesime.

* * *

In considerazione di tutto quanto sopra, l'Assemblea è quindi invitata a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, secondo le modalità indicate all'articolo 27) dello Statuto Sociale;
- designare il Presidente del Collegio Sindacale secondo le modalità indicate all'articolo 27) dello Statuto Sociale;
- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Milano 3, 6 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)

RACCOMANDAZIONI AGLI AZIONISTI SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL COLLEGIO SINDACALE



Approvata dal Collegio Sindacale di Banca Mediolanum
del 15 febbraio 2024

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
Capitale sociale euro 600.569.828,40 i.v. -
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum

Indice dei Contenuti

Contesto	pag. 3
Dimensione, Diversity e Anzianità di Carica	pag. 4
Competenze, conoscenze ed esperienze	pag. 4
Funzionamento del futuro Collegio Sindacale	pag. 5
Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	pag. 5
Requisiti di professionalità	pag. 5
Requisiti di indipendenza	pag. 6
Autonomia di giudizio	pag. 6
Disponibilità di Tempo	pag. 7
Divieto al cumulo degli incarichi	pag. 7
Note	pag. 8

Contesto

Il Collegio Sindacale di Banca Mediolanum, il cui mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, tenuto conto degli esiti dell'Autovalutazione, sottopone agli Azionisti il proprio orientamento per la definizione delle migliori proposte all'Assemblea per la composizione quantitativa e qualitativa del Collegio Sindacale, in vista del rinnovo dell'Organo per il prossimo mandato.

In questo contesto, il Collegio in carica ha operato con grande impegno, esercitando tutte le sue funzioni di controllo di legalità e di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme sulle complesse e articolate attività della Banca, grazie all'efficacia del lavoro collegiale e all'apporto delle competenze ed esperienze professionali, all'impegno di tempo e alla dedizione al ruolo di ciascun Sindaco.

I suggerimenti sono avanzati avendo presente la normativa di settore e le previsioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza Europea, e quanto emerso in sede di Autovalutazione del Collegio Sindacale. I suggerimenti, inoltre, tengono conto delle seguenti fonti normative, nel testo di tempo in tempo vigente:

- il Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, relativo ai Requisiti prudenziali degli enti creditizi (*Capital Requirements Regulation*, di seguito CRR);
- la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sui medesimi (*Capital Requirements Directive*, di seguito CRD);
- il Codice Civile;
- il Codice Penale;
- Il Testo Unico Bancario;
- il Testo Unico della Finanza;
- il Decreto n. 169/20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, Regolamento del MEF);
- Articolo 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di *interlocking directorates*;
- la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti, recante le Disposizioni di vigilanza per le banche;
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 5 maggio 2021, recante le Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche;
- la Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca centrale Europea – dicembre 2021;
- le Linee Guida EBA sulla governance interna del 5 luglio 2021 e Linee Guida congiunte EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'Organo amministrativo e del personale che riveste ruoli chiave;
- lo Statuto di Banca Mediolanum;

In aggiunta alla suddetta normativa, il Collegio ha tenuto conto dei principi contenuti nella regolamentazione di settore, tra cui le Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate, pubblicate dal CNDCEC nell'aprile 2018), e del successivo aggiornamento di Ottobre 2023, che suggeriscono (Norma Q.1.7.), che il Collegio Sindacale verifichi il suo corretto ed efficace funzionamento e la sua adeguata composizione mediante un processo di autovalutazione.

Dimensione, Diversity e Anzianità di Carica

L'attuale dimensione del Collegio, di 3 membri effettivi e di 3 supplenti, stabilita nello Statuto, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa della Banca, è valutata adeguata ad assicurare:

- un adeguato mix di competenze professionali diversificate;
- il presidio delle numerose funzioni e responsabilità attribuite al Collegio;
- la partecipazione alle attività degli Organi (CdA e Comitati Endo-consiliari)
- l'esercizio delle funzioni attribuite di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

Sulle diverse tipologie di *diversity* attualmente valutate nell'ambito della vigente normativa: genere, età, background professionale, esperienze precedenti, il Collegio esprime un adeguato e diversificato mix, valutato positivamente e conforme alla normativa. Si sottolinea la necessità di prevedere un Sindaco Supplente di genere femminile.

Sull'anzianità di carica dei membri dell'Organo (con 2 Sindaci al termine del secondo mandato e 1 Sindaco al termine del primo), i Sindaci esprimono unanimemente un giudizio positivo, avendo maturato significative e rilevanti esperienze, nel corso dei mandati.

La raccomandazione maggioritaria espressa conferma l'importanza di assicurare un'adeguata continuità nella futura composizione del Collegio, al fine di non disperdere le competenze e le esperienze acquisite nel mandato in corso e garantire stabilità ed efficacia al lavoro dell'Organo per l'esercizio delle funzioni di controllo, attribuite all'Organo.

È altresì da considerare anche l'opportunità di un graduale ricambio, che consenta di evitare la sostituzione di due membri del Collegio al futuro rinnovo, tenuto conto della decorrenza del limite al cumulo dei mandati prevista dallo Statuto vigente della Banca.

Nell'ipotesi della scelta, da parte degli Azionisti, di prevedere un ricambio nella composizione del Collegio, si sottolinea l'importanza di realizzare un robusto e articolato programma di Onboarding, per i nuovi Sindaci, per limitare al minimo il tempo necessario per poter esercitare il ruolo con piena efficacia.

Competenze, conoscenze ed esperienze

Dalle indicazioni dell'Art.10¹ del Regolamento MEF, dalle risultanze del processo di Autovalutazione riferito all'anno 2023, i Sindaci, anche sulla base dell'esperienza maturata e delle attività e sfide che il nuovo Organo dovrà affrontare, giudicano l'insieme e il mix di competenze complessive del Collegio e singolarmente apportate da ciascuno dei suoi membri, come pienamente adeguate all'efficace svolgimento del ruolo. I Sindaci segnalano altresì, che l'efficacia del lavoro e l'accountability che è richiesta al Collegio sarebbero accresciute ove venissero potenziati nelle competenze di:

- Risk Management, anche in ambito ICT;
- IT e cyber security;
- AML;
- Aree della sostenibilità;
- Sistemi di Remunerazione e loro attuazione.

Questo insieme va opportunamente coniugato con caratteristiche professionali e dei comportamenti ritenuti, dai Sindaci, prospetticamente necessarie in misura maggiore:

- la capacità di ascolto e di collaborazione;
- un continuo approccio critico e scetticismo professionale;
- una maggior uniformità di visione e di approccio al ruolo;
- l'indipendenza di pensiero, giudizio e di azione.

Funzionamento del futuro Collegio Sindacale

Dall'Autovalutazione svolta, il funzionamento del Collegio Sindacale è stato valutato, dai Sindaci, positivamente sull'intero arco del mandato. Le funzioni esercitate, anche in qualità di Organismo di Vigilanza, e le attività di vigilanza svolte risultano pienamente efficaci.

In termini prospettici, i Sindaci raccomandano di proseguire l'impegno profuso e il tempo dedicato, intensificando:

- Il tempo dedicato alla adeguata preparazione alle riunioni;
- Un ancor più intenso ricorso alle sessioni di Induction, per un costante aggiornamento su tutte le aree tematiche di responsabilità;
- Un maggior scambio e incontro con i Presidenti dei Collegi Sindacali delle società controllate e partecipate dal Gruppo, potenziando la tempestiva circolazione delle informazioni tra gli Organi;
- Un aumento delle riunioni in presenza per favorire la coesione e lo scambio informativo tra i Sindaci;
- L'attribuzione, da parte del Presidente, di specifici compiti, da affidare ai Sindaci, su alcune tematiche rilevanti e nell'organizzazione delle riunioni collegiali.

Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Il requisito di onorabilità è omogeneo per tutti i Sindaci. L'art. 3 del Regolamento del MEF contiene un elenco di ipotesi che comportano la compromissione del requisito.

Con riguardo alla disciplina dei criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Regolamento MEF è necessario considerare sia le pregresse condotte professionali sia quelle personali per le possibili ricadute sui profili di rischio reputazionale della Banca. Il Regolamento del MEF contiene l'elencazione di 11 situazioni, circostanze e stati da prendere in considerazione ai fini della valutazione della correttezza. La sussistenza di una delle ipotesi elencate richiede la valutazione da parte dello stesso Collegio quale organo competente, il quale deve considerare non soddisfatto il criterio di correttezza quando la presenza di una o più delle situazioni indicate induce a delineare un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con i principi di sana e prudente gestione e con l'obiettivo della salvaguardia di fiducia del pubblico e della buona reputazione nel mercato.

Requisiti di professionalità

Il Regolamento del MEF, oltre a confermare, analogamente agli altri esponenti aziendali, l'obbligo della costante verifica, da parte dell'Organo competente, dei requisiti di idoneità, prevede nello specifico (art.9), per il Collegio Sindacale e i suoi componenti:

“Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale”

1. *Almeno uno dei Sindaci effettivi, se questi sono in numeri di tre, o almeno due dei Sindaci effettivi, se questo sono in numero superiore a tre e in entrambi i casi, almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.*
2. *Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2.*
3. *Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.*
4. *Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.”*

Sindaci effettivi e supplenti

Almeno uno dei Sindaci effettivi (o almeno due nel caso in cui il Collegio Sindacale fosse composto da più di tre membri) e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri Sindaci effettivi e supplenti sono scelti fra coloro che hanno esercitato per almeno tre anni negli ultimi venti, anche alternativamente, l'attività di revisione dei conti o una delle attività che integrano il requisito di professionalità degli Amministratori con incarichi non esecutivi ai sensi della normativa interna ed esterna di riferimento.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, per i Sindaci non iscritti nel registro dei revisori legali l'esperienza deve essere maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico. Non sono cumulabili le esperienze maturate in più funzioni nel medesimo arco temporale.

Presidente del Collegio Sindacale

È scelto fra coloro che hanno maturato, per un periodo di almeno cinque anni (negli ultimi venti, ove non sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali), le medesime esperienze sopra indicate per soddisfare il requisito di professionalità dei Sindaci effettivi e supplenti.

Requisiti di indipendenza

I requisiti di indipendenza valgono per tutti i Sindaci e sono indicati in modo dettagliato nell'art. 14 del Regolamento MEF. È fatta salva la possibilità per un Sindaco di svolgere il medesimo incarico contemporaneamente in più società del Gruppo.

Autonomia di giudizio

Tutti i candidati Sindaci devono operare con autonomia di giudizio, nell'interesse della Banca e del Gruppo di appartenenza, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono stati eventualmente tratti. L'autonomia di giudizio è un requisito richiesto a tutti gli esponenti, esecutivi e non esecutivi, che, consapevoli dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica, devono operare sempre con indipendenza di giudizio. L'indipendenza di giudizio si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'organo, ed è richiesto per ogni membro dell'organo. Trova applicazione l'art. 15 del Regolamento del MEF.

Disponibilità di Tempo

Tutti i candidati a futuri Sindaci debbono dare piena evidenza di garantire la disponibilità di tempo necessaria a partecipare e a prepararsi per le riunioni dell'Organo, per le riunioni del CdA e dei Comitati Endo-consiliari, oltre che a partecipare a sessioni di Onboarding/Induction e a incontri nell'ambito dell'intero Gruppo. Ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario aggiungere anche il tempo di preparazione di ciascun incontro. Per il Presidente del Collegio, oltre a quanto citato, risulta necessario considerare anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle attività e delle riunioni del Collegio.

Quale ragionevole stima dei tempi minimi da considerare, si indica in 70 giorni/anno, la disponibilità da assicurare per i Sindaci e almeno 85 giorni/anno per il Presidente del Collegio.

Divieto al cumulo degli incarichi

Il Regolamento MEF disciplina il numero massimo di incarichi che i candidati a ricoprire la carica di Sindaco di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa possono assumere (art. 17 del Regolamento MEF). In particolare, è previsto che debbano essere rispettate una delle due seguenti condizioni alternative:

- 1 incarico esecutivo e 2 incarichi non esecutivi;
- 4 incarichi non esecutivi.

Tuttavia, sono esclusi dal conteggio le casistiche richiamate dall'art. 18 del Regolamento MEF.

Secondo il menzionato articolo non rilevano, tra l'altro, ai fini del cumulo, gli incarichi ricoperti:

- i. presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'Esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- ii. in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- iii. quale Sindaco supplente.

Infine, la Direttiva Europea CRD all'articolo 91 prevede che non rilevino gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria.

Note

Nota 1

Conoscenze teoriche richieste dall'art 10 del Regolamento MEF 169/2020, ai sensi del quale:

“In particolare, con riferimento ai requisiti di esperienza professionale – fermo il rispetto di quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa – ciascun Esponente deve essere in possesso preferibilmente di più di una delle seguenti competenze:

- **nei mercati finanziari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza;
- **nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, *Audit* e *Compliance*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in indirizzi e programmazione strategica**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza;
- **in assetti organizzativi e di governo societari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **nella gestione dei rischi di una banca**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni *Audit*, *Compliance*, *Risk management*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in attività e prodotti bancari e finanziari**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in informativa contabile e finanziaria**, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e *Audit* sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e *audit*, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico;
- **in tecnologia informatica**, acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del *business* sia come elemento guida della *business transformation*, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società *Hi-tech*. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza.

(...) Le conoscenze e le esperienze nei suddetti ambiti devono essere distribuite fra i componenti dell'Organo in modo da assicurare che lo stesso sia complessivamente idoneo a svolgere le proprie funzioni in conformità del principio della sana e prudente gestione. La diversità di competenze e di punti di vista dei componenti

dell'Organo accresce la comprensione dell'organizzazione e delle attività che essi hanno della Banca e consente loro, inoltre, di avere una veduta più ampia, attenta anche all'innovazione finanziaria e tecnologica, e di esaminare in modo maggiormente costruttivo le operazioni da compiere e le proposte che provengono dal management".

Nota 2

Art. 7

Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione del Regolamento MEF 169/2020, ai sensi del quale:

...

2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI SINDACO DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI (modello da utilizzare)

Il/La _____ sottoscritto/a

C.F. _____, nato/a

_____, il _____, residente

in _____, Via/Piazza

_____, n. _____, ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche

la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica

convocazione per il giorno 18 aprile 2024, ore 10.00, in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci,

(l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di BMED, come da lista presentata
da

_____;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di BMED;

- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge

visti

il documento denominato “*Raccomandazioni agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del futuro Collegio Sindacale*” approvato dal Collegio Sindacale in data

15 febbraio 2024 (la “**Composizione quali-quantitativa del Collegio**”) e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al sesto punto all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);

- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), dell’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- gli orientamenti congiunti EBA/ESMA in materia di requisiti degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave del 2021 (“**Orientamenti Congiunti EBA/ESMA**”);
- la Guida BCE alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità del 2021 (“**Guida BCE**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente,

di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 14 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice di Corporate Governance, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del DM 169/2020 e, in particolare,
 - di essere iscritto al Registro dei revisori legali, con un'esperienza almeno triennale
 - o almeno quinquennale se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale
 - nell'attività di revisione legale dei conti;

e/o

di aver esercitato per almeno tre anni – o almeno cinque anni se candidato al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale – anche alternativamente:

- attività di revisione legale;
 - attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di BMED;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del DM 162/2000;
 - di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020 e in particolare, con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito nella Composizione Qualitativa, di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:

Ambiti	Livello di competenza: Di base / buono	Livello di competenza: Alto / molto alto
1. nei mercati finanziari , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza		
2. nella regolamentazione nel settore bancario e finanziario , acquisite attraverso un numero		

<p>appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Legale, Audit e Compliance. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico</p>		
<p>3. in indirizzi e programmazione strategica, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in grandi società operanti in diversi settori. Funzioni quali Finanza e Aree Commerciali sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore specifico, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza</p>		
<p>4. in assetti organizzativi e di governo societari, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico</p>		
<p>5. nella gestione dei rischi di una banca, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Tutte le funzioni di Controllo (Rischio, Audit, Compliance) sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di risk management nell'ambito finanziario, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico</p>		
<p>6. nei sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) nei ruoli quali funzioni Audit, Compliance, Risk management. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico</p>		
<p>7. in attività e prodotti bancari e finanziari, acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in un istituto di credito. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore del credito, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico</p>		

8. in informativa contabile e finanziaria , acquisite attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in una istituzione finanziaria. Funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit sono considerate rilevanti. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse a tematiche di contabilità e audit, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico o nel settore della consulenza/accademico		
9. in tecnologia informatica , acquisite in contesti caratterizzati da componente tecnologica sia come elemento centrale del business sia come elemento guida della business transformation, o attraverso un numero appropriato di anni (almeno tre anni negli ultimi venti) in posizioni di alto livello in società Hi-tech. Rilevano anche, ma solo se strettamente connesse al settore delle tecnologie, le competenze acquisite attraverso esperienze nel settore pubblico-istituzionale o nel settore della consulenza		

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del DM 169/2020, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020¹;

¹ Ossia: *(i)* per i sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; *(ii)* per i sindaci che non rientrano nella categoria di cui al punto *(i)* in possesso dei requisiti di

- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del DM 169/2020 e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell' Allegato "Condizioni per l'applicazione della deroga" al DM 169/2020²;

(C) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000, nonché di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020, anche tenuto conto degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza.
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020, tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio richiamati nella Relazione Illustrativa, nonché degli Orientamenti Congiunti EBA/ESMA e della Guida BCE, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, le

professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

² Cfr. nota 1.

informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)* e *i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco di BMED ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(E) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;
- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)
 - di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);

- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (**barrare la casella di riferimento**)

- di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

(G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: _____

Data: _____

In fede,

Nome: _____

Cognome: _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il/La

sottoscritto/a

C.F. _____, nato/a _____
 _____, il _____, residente
 in _____, Via/Piazza
 _____, n. _____, ai sensi e per gli effetti di
 quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di BMED, in funzione dell'Assemblea,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico

Luogo: _____

Data: _____

In fede,

Nome: _____

Cognome: _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.